

Emendamenti al:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.,

**TITOLO I
ACCESSO ALL'E.R.P.**

**Art. 2
Comma 6**

Dopo Albo Pretorio del Comune inserire:

Contestualmente copia del Bando deve essere inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ESITO: NON ACCOLTO

La Regione ha delegato in toto la materia della regolamentazione dell'accesso all'E.R.P. ai Comuni con la legge regionale n°24 del 08/08/2001.
Si ravviserebbe pertanto un eccesso di burocratizzazione.

Dopo Organizzazioni Sindacali dei lavoratori inserire
e degli inquilini,

ESITO: ACCOLTO

Art. 3 comma c

Dopo il termine, non inferiore a 30 giorni inserire
e non superiore a 45 giorni,

ESITO: NON ACCOLTO

Non si ritiene opportuno fissare a priori un limite ad una condizione di eventuale maggior favore per i cittadini interessati a far domanda.

**Art. 5
Punteggi di selezione della domanda**

A-1.1) inserire dopo se tale condizione è stata
precedentemente riconosciuta

ESITO: ACCOLTO

A-1.4)

- sostituire mq 58.501 con mq. **58,51**
- sostituire mq 78.001 con mq. **78,01**

ESITO: NON ACCOLTO

Si mantiene la formulazione originale in quanto non trattavasi di refuso grafico bensì di computo millimetrico.

A-1.5) inserire dopo se tale condizione è stata precedentemente riconosciuta

ESITO: ACCOLTO

Inserire:

A-1.6) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap motorio in modo cronico e permanente : punti 2.

La presenza di barriere architettoniche nonché l'handicap motorio dovranno essere certificati dall'Autorità competente.

ESITO: ACCOLTO PARZIALMENTE

Si preferisce sostituire la definizione di "portatore di handicap" con "persona affetta da disabilità". Inoltre, poiché sono già previsti punteggi per la presenza di invalidità nel nucleo familiare, si limita l'assegnazione a punti 1.

Pertanto i due capoversi sono riscritti come segue:

presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da un nucleo familiare con presenza di persona/e affetta/e da disabilità permanente : punti 1

La presenza di barriere architettoniche nonché la disabilità dovranno essere certificate dalle Autorità competenti (relazione dell'assistente sociale di riferimento e verbale di invalidità permanente)

A-2) confermare formulazione originale.

ESITO: NON ACCOLTO

Si ravvisa la necessità di una maggiore puntualizzazione della tipologia assistenziale di cui usufruisce chi è soggetto a un provvedimento di sfratto esecutivo per inadempienza contrattuale. Solo l'assistenza finanziaria e non generica dei Servizi Sociali comporta la verifica dell'incapacità economica del soggetto e quindi della causa della sua inadempienza contrattuale.

B-3) sostituire 75 anni con 70

ESITO: NON ACCOLTO

La differenza di punteggio tra il punto B2 (65 anni – punti 3) ed il punto B3 (75 anni – punti 5) è giustificata proprio dalla differenza significativa tra le due età previste. Inoltre le persone ultrasettantenni saranno comunque avvantaggiate dai nuovi punteggi sull'arco temporale della residenza.

Aggiungere

B-4) BIS

Presenza nel nucleo familiare di una persona che abbia superato i 75 anni che occupi un alloggio sito in un immobile privo di ascensore ad un secondo piano ed oltre: punti 1

ESITO: NON ACCOLTO

Il disagio evidenziato dall'emendamento è già stato riconosciuto nel punto A1.6

B-9) aggiungere dopo contratto di locazione, regolarmente registrato,

ESITO: NON ACCOLTO

Tale dicitura è già presente.

Art. 7

Formazione della graduatoria definitiva

Aggiungere:

12.La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ESITO: NON ACCOLTO

Come per l'art. 2.6 si ravvisa un eccesso di burocratizzazione.

I criteri di trasparenza e pubblicità vengono garantiti dall'affissione all'Albo Pretorio e dalla pubblicazione sul sito web istituzionale.

Art. 13

Assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa

Modificare come segue:

Presentazione della domanda:

- Al fine di ottenere l'assegnazione di un alloggio di e.r.p., il cittadino interessato deve compilare e sottoscrivere una domanda, nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ove dichiarati di possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e di trovarsi nelle condizioni di emergenza abitativa.

- La domanda può essere supportata da relazione sociale, qualora il nucleo richiedente sia in carico o conosciuto dal Servizio Sociale del territorio, può, inoltre, essere corredata da tutti i documenti che il richiedente ha interesse a far valere.

10. Condizioni:

Condizioni oggettive e soggettive:

1. Disagio abitativo:

1a) Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni (es. cantina, sottoscala, roulotte, prefabbricato).

punti 10

1b) Sistemazione precaria c/o istituti, strutture d'appoggio, alberghi, locande, determinati da eventi improvvisi o da termini e scadenze legislativo giuridiche o per conclusione di piani di trattamento di servizio socio - sanitario irreversibile (calamità, estromissione, soluzioni socio - sanitarie):

punti 10

1c) Provvedimento esecutivo di rilascio, dovuto a:

a- Ordinanza di sgombero, qualora non sia a carico del proprietario dell'alloggio la sistemazione alternativa e temporanea del conduttore.

punti 12

b - Sfratto (esclusi gli assegnatari di ERP), che non sia intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti in carico al servizio sociale con specifici progetti sociali.

punti 12

c - Per comodato giunto a scadenza e che abbia avuto una durata di almeno 1 anno.

punti 12

Ulteriori ipotesi di rilascio:

d - Rilascio dell'alloggio per separazione (solo a favore del coniuge che deve abbandonare l'alloggio coniugale) a seguito di provvedimento giudiziale. **punti 12**

e - Rilascio dell'alloggio di servizio, alla cessazione del rapporto con la P.A **punti 12**

1d) Alloggio inadeguato:

a - condizioni di antigiene certificate dal servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL

punti 4

b - condizione di sovraffollamento come definito all'art.5 – punto A-1.4)

punti 4

c - presenza di barriere architettoniche che determinano grave e irrisolvibile compromissione della autonomia psico-fisica-relazionale della persona.

punti 8

Le condizioni di cui al punto 1a), 1b) e 1d), devono sussistere da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda fatta eccezione per la condizione di cui al punto 1d)-c.

Le condizioni di cui ai punti 1a), 1b), 1c) e 1d) non sono tra loro cumulabili.

2. Condizioni socio-assistenziali e sanitarie

2a) Situazione conflittuale dal punto di vista relazionale sia di fatto (documentata attraverso relazione sociale) che giuridica;

punti 4

2b) Situazione sanitaria compromessa e fortemente limitante l'autonomia complessiva della persona debitamente documentata.

punti 4

Elementi discrezionali:

La Commissione può riconoscere per talune situazioni, condizioni di grave emergenza o rischio sociale: incolumità della persona, mancato rispetto dei diritti essenziali e grave rischio di istituzionalizzazione impropria, inadeguatezza reddituale (minimi pensionistici) alle quali attribuire un ulteriore punteggio fino ad un massimo di **punti 4**.

La Commissione, nella prima seduta, stabilisce i criteri secondo i quali attribuire i punti discrezionali di cui sopra.

Possono costituire eccezione alle condizioni di cui sopra, altre eventuali situazioni che presentino particolari aspetti di estrema gravità ed urgenza, meritevoli di una tempestiva ed immediata valutazione, debitamente motivata, da parte del Dirigente del Settore Servizi Sociali da ratificare da parte della Commissione preposta.

ESITO: NON ACCOLTO

Il Comune potrebbe trovarsi nella condizione di dare una risposta calibrata sul bisogno e con la dovuta tempestività a situazioni che hanno la caratteristica dell'emergenza, spesso non inquadrabili in casistiche predefinite e dove la priorità risulta difficilmente definibile mediante punteggi.

Inoltre il numero di tali assegnazioni è rigidamente limitato dall'art. 13 nella misura massima del 30 % degli alloggi che si rendono disponibili in un anno, oltre che nella riduzione del numero minimo da due a uno.

Pertanto una rigida regolamentazione come è stata proposta non favorisce la rapida soluzione di un eventuale situazione di emergenza abitativa, soprattutto in rapporto a risorse dedicate veramente esigue (un alloggio).